Statuto

FIT-CISL
FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI

FIT-CISL
FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI

Statuto approvato dal 12° Congresso nazionale della

Federazione Nazionale Trasporti CISL

Sorrento (NA), 4, 5 ,6, 7 aprile 2022

SOMMARIO

CAPITOLO 1°
COSTITUZIONE, PRINCIPI, SCOPI

Art. 1 14
Art. 2 14
Art. 3 15

CAPITOLO 2°
DIRITTI E DOVERI

Art. 4 15

CAPITOLO 3°
ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 5 16
Art. 6 16
Art. 7 17
Art. 8 17
Art. 9 17
Art. 10 18
Art. 11 18
Art. 12 18
Art. 13 19
Art. 14 19
Art. 15 19
Art. 16 20
Art. 17 21
Art. 18 21

CAPITOLO 4°
ROTAZIONE E LIMITI DI ETA', INCOMPATIBILITÀ, COOPTAZIONI

Art. 19 23
Art. 20 23
Art. 21 23

CAPITOLO 5°
LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

Art. 22 24
Art. 23 24
Art. 24 24
Art. 25 24
Art. 26 25

CAPITOLO 6°
FINANZA

Art. 27 25
Art. 28 26
Art. 29 26
Art. 30 26
Art. 31 26
Art. 32 27

CAPITOLO 7°
GESTIONI STRAORDINARIE

Art. 33 27
Art. 34 27
Art. 35 27

CAPITOLO 8°
SCIOGLIMENTO DELLA FIT E MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 36 28
Art. 37 28
Art. 38 28

PREAMBOLO ALLO STATUTO

Con il Congresso del 1977 i sindacati e le federazioni dei trasporti della CISL (FENLAI, FILAC, FILMPESCA, FILP, FILTAT, SAUFI) hanno costituito la FIT (Federazione Italiana Trasporti).

Il Congresso del 1981 ha trasformato la FIT in sindacato di 1° affiliazione della CISL. Il Congresso del 1985, stabilendo il superamento dei sindacati di 2° affiliazione, ha sancito la confluenza di FENLAI, FILAC, FILM-PESCA, FILP, FILTAT e SAUFI in un'unica federazione dei lavoratori dei trasporti della CISL; le esperienze maturate, le loro peculiarità, il rapporto con i lavoratori, costituiscono il patrimonio ideale, politico, organizzativo della Federazione, alla quale resta la denominazione originaria di Federazione Italiana Trasporti.

I congressi successivi hanno progressivamente sviluppato e consolidato il patrimonio di integrazione fino al conseguimento degli obiettivi dell'Assemblea Organizzativa del 2007 avvenuto con l'approvazione del presente Statuto al Congresso Nazionale del 5-6-7-8 maggio 2009, riassumibili nella realizzazione di una Federazione compiuta tanto sul piano dell'azione sindacale in difesa e rappresentanza degli interessi dei lavoratori, quanto su quello organizzativo che valorizza pienamente il lavoro, gli iscritti, la partecipazione alla vita democratica interna come le specificità contrattuali, l'autonomia e la libertà d'associazione.

Con il Congresso Nazionale del 7-8-9-10 maggio 2013, la Fit Cisl ha consolidato ulteriormente la sua struttura di categoria unica all'interno della Cisl ponendo altresì le basi per partecipare da protagonista allo sviluppo di una unica Federazione delle "reti", unitamente alla Flaei-Cisl e alla Fistel-Cisl, dando così percorso concreto a quanto stabilito nel "Patto Federativo" sottoscritto dalle tre Federazioni il 13 settembre 2012. Nel corso del mandato congressuale 2013-2017 il "Patto Federativo" non ha prodotto i risultati attesi e, considerato che nel frattempo sono mutati tutti gli scenari di riferimento, compresi alcuni assunti del "Patto" in parola, il percorso di confluenza della Fit-Cisl nella Federazione delle "reti", non si è perfezionato in quanto non praticabile.

CAPITOLO 1°
COSTITUZIONE, PRINCIPI, SCOPI

Art. 1

È costituita, con sede in Roma, la Federazione Italiana Trasporti (FIT). Essa aderisce alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e si ispira ai principi contenuti nello Statuto della medesima.

Il presente Statuto è unico per tutta la FIT a qualsiasi livello. Le Federazioni Regionali/Interregionali dovranno pertanto attenersi alle norme contenute nel presente statuto e regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad essi i propri statuti e i propri regolamenti di attuazione, ove esistenti.

La FIT aderisce, sul piano internazionale alla International Transport Workers' Federation (ITF), all'European Transport Workers' Federation (E.T.F.) e, tramite la Cisl, alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES).

Art. 2

La FIT, che organizza e rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, dell'ambiente e dei servizi, è costituita a livello nazionale, regionale, di presidio e di posto di lavoro. Per il livello regionale si intende anche la possibilità che due regioni limitrofe siano accorpate tra loro in un'unica Fit Interregionale

La FIT è titolare della:

a) rappresentanza politica nei rapporti esterni all'organizzazione;
b) definizione e gestione della politica dei trasporti e dell'ambiente;
c) contrattazione collettiva ad ogni livello;
d) politica organizzativa e della formazione, della politica dei quadri e dell'insieme delle risorse umane, economiche e di agibilità sindacale;
e) contribuzione e del tesseramento;
f) definizione del regolamento e dei trattamenti per tutto il personale operativo e per i dirigenti (dipendenti, distaccate/i legge 300/70, distaccate/i con paga);
g) definizione dei programmi di nuova sindacalizzazione e di proselitismo;
h) proclamazione degli scioperi;
i) organizzazione dei servizi.

La Fit può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della Cisl e della Fit.

La FIT provvede a contribuire all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente

La FIT realizza i necessari interventi sulle proprie strutture in caso di gravi e/o ripetute violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organismi della Federazione, di violazione delle norme contributive, nonché per promuoverne l'efficienza.

Art. 3

Fanno parte della FIT le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, dell'ambiente e dei servizi così come specificati nel regolamento al presente Statuto.

Le attività contrattuali sono organizzate in dipartimenti contenenti aree contrattuali la cui composizione e funzionamento è affidata al Regolamento di attuazione al presente Statuto.

Ogni Dipartimento contiene una o più aree contrattuali, omogenee ed assimilabili, che svolgono una funzione di elaborazione di piattaforme, coordinamento e gestione dei contratti e delle vertenze sulla base degli indirizzi degli organismi perseguendo anche l'obiettivo della riduzione del numero dei CCNL.

CAPITOLO 2°
DIRITTI E DOVERI

Art. 4

Le/Gli iscritte/i alla FIT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere le proprie/i propri rappresentanti sul luogo di lavoro e le proprie/i propri delegate/i alle successive istanze congressuali. Esse/i hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelate/i nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto alle/ai non iscritte/i, dei servizi dell'organizzazione. Le/Gli iscritte/i hanno diritto ad essere adeguatamente informate/i e coinvolte/i nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti delle/dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti. Ogni iscritta/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale. Ogni iscritta/o ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dagli organi della Federazione.

Ogni iscritta/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente

Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritta/o ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dagli organismi della Federazione.

Ogni iscritta/o alla FIT esercita i seguenti diritti:

a) usufruisce di tutte le attività e servizi della FIT ai vari livelli;
b) esercita il diritto di voto per eleggere gli organismi della Federazione ai vari livelli;
c) può essere eletta/o a tutte le cariche, a condizione che abbia sei mesi d'iscrizione alla FIT e comunque due anni di anzianità d'iscrizione alla CISL, salvo per quelle/quei socie/i aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni

CAPITOLO 3°
ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 5

Sono organismi della Federazione nazionale:

A) il Congresso nazionale;
B) il Consiglio generale;
C) il Comitato esecutivo;
D) la Segreteria nazionale;
E) il Collegio dei Sindaci;
F) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6

Il Congresso nazionale è l'organismo massimo deliberante della Federazione. Si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 delle/dei suoi componenti;
b) da 1/3 delle/dei socie/soci, i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni regionali trasporti, che sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso devono essere motivate; il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di sei (6) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 7

Il Congresso nazionale è composto dalle delegate e dai delegati elette/i nei Congressi regionali/interregionali della FIT secondo le modalità da definire nel regolamento per l'elezione dalle delegate e dei delegati al Congresso Nazionale coerentemente con il Regolamento Confederale.

Il regolamento congressuale fisserà una percentuale minima di delegate/i da inserire nelle liste, anche tenuto conto della presenza di genere nelle rispettive realtà.

Al Congresso partecipano inoltre, con il solo diritto di parola se non delegate/i, le/i componenti uscenti e subentranti del Consiglio Generale.

L'ordine del giorno e il regolamento del Congresso sono fissati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria Nazionale e devono essere portati a conoscenza almeno un mese prima della data di svolgimento del Congresso.

Art. 8

Il Congresso Nazionale si pronuncia sulla relazione politica e finanziaria che sarà svolta dalla Segreteria nazionale e fissa l'indirizzo generale della Federazione. Elegge a scrutinio segreto le/i delegate/i al Congresso confederale. Elegge a scrutinio segreto le/i componenti elettive/i del Consiglio generale. Elegge le/i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e quelle/i del Collegio Nazionale dei sindaci.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% + 1 delle/dei votanti).

Art. 9

Il Consiglio generale è l'organismo deliberante della Federazione fra un Congresso e l'altro ed è formato dalle/dai componenti di diritto, dalle/dai componenti elette/i dal Congresso Nazionale e dalle/dai designate/i.

La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo delle/dei componenti il Consiglio Generale stesso. Le/Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 21 dello Statuto non vengono considerate/i per il conteggio del 50% di cui al comma precedente.

Nel Consiglio generale dovranno essere rappresentate tutte le aree contrattuali.

La composizione del Consiglio generale è stabilita dal Regolamento di attuazione al presente Statuto. Esso si riunisce almeno due volte l'anno.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno della/del Segretario Generale aggiunto

ed al numero delle/dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione allo Statuto.

Art. 10

Il Consiglio generale è normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria nazionale e straordinariamente a richiesta di 1/3 delle/dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo. In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria nazionale.

Art. 11

Sono compiti del Consiglio generale:

a) definire la politica sindacale, contrattuale, organizzativa e finanziaria della FIT secondo gli indirizzi del Congresso;
b) eleggere nel proprio seno la Segreteria ed il Comitato esecutivo;
c) eleggere le/i componenti di diritto nel Consiglio generale confederale;
d) convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria;
e) esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria nazionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione;
f) nominare, su proposta della Segreteria nazionale, sentito il Coordinamento femminile, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente;
g) nominare, su proposta della Segreteria nazionale, sentito il Coordinamento giovani, la/il responsabile del Coordinamento stesso fra le/i 19 giovani componenti del Consiglio Generale (di età inferiore ai 35 anni al momento dell'elezione al consiglio stesso) (art. 27 punto f) del regolamento di attuazione allo Statuto Fit Cisl)
h) emanare il Regolamento di attuazione allo Statuto della Federazione;
i) definire i Dipartimenti e/o la loro riaggregazione e le correlate aree contrattuali con maggioranza qualificata dei 2/3 delle/degli aventi diritto al voto.

Art. 12

Il Comitato esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale.

La sua composizione è stabilita dal Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT. Il Comitato esecutivo:

a) approva le linee guida inerenti le piattaforme contrattuali;
b) approva la proposta della Segreteria Nazionale di nomina delle/dei

Dirigenti Sindacali delle aree contrattuali con le modalità previste nel Regolamento;

c) decide sui conflitti fra strutture della FIT;
d) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
e) è competente a designare le/i rappresentanti della FIT in enti ed istituzioni esterne;
f) convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno;
g) regolamenta i trattamenti economici e normativi delle/dei dirigenti ed operatori in aspettativa ed in distacco.

Il Comitato esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile di cui assicura la funzionalità.

Art. 13

Il Comitato esecutivo è convocato dalla Segreteria nazionale e, straordinariamente, su richiesta di almeno un terzo delle/dei suoi componenti. Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è presieduto dal Segretario generale. Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 14

La Segreteria è composta:

a) dalla/dal Segretaria/o generale;
b) dall'eventuale Segretaria/o generale aggiunto;
c) dalle/dai Segretarie/i.

Il Consiglio generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del/della Segretaria/o generale aggiunto ed al numero di componenti di Segreteria nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione allo statuto. Il/La Segretaria/o generale, l'eventuale Segretaria/o generale aggiunta/o ed le/i Segretarie/i sono elette/i dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Art. 15

La Segreteria nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Essa risponde collegialmente di fronte agli organismi deliberanti della gestione e del patrimonio finanziario della Federazione. La rappresentanza legale della Federazione spetta alla/al Segretaria/o generale. L'eventuale Segretaria/o generale aggiunta/o sostituisce la/il Segretaria/o generale a tutti gli effetti.

Le/I Segretarie/i hanno la responsabilità dei Dipartimenti e degli incarichi ad

esse/i affidati.

La Segreteria nazionale predispone per il Congresso la relazione politica ed amministrativa della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di una/un Segretaria/o nazionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa e gestita nell'interesse della Federazione.

Art. 16

Il Collegio dei sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori regolamenti.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettive/i e due supplenti.

Esse/i sono elette/i dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano elette/i componenti effettive/i del Collegio dei Sindaci le/i tre candidate/i che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. Le/I due candidate/i che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, una/o delle/dei componenti effettivi, subentra la/il candidata/o che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito alla/al candidata/o non eletta/o che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Allorquando non sussistano candidate/i non elette/i il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletta/o chi ha riportato più voti. Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina la/il Presidente, scegliendo tra le/i componenti effettive/i e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Laddove non sussistano candidate/i non elette/i il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletta/o chi ha riportato più voti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio generale ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. A mezzo della/del sua/o Presidente, il Collegio dei sindaci riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della FIT sia dinanzi al Comitato esecutivo che dinanzi al Consiglio generale e risponde del proprio operato dinanzi al Congresso.

Riferisce dinanzi al Congresso sull'andamento amministrativo nel quadriennio.

Le/I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti di pari livello eccet-

tuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture di presidio territoriali e regionali/interregionali di Federazione e confederali

È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti elette/i dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano elette/ii componenti il Collegio dei Probiviri le/i candidate/i che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, le/i candidate/i non elette/i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In assenza di candidati non elette/i il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno elette/i coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina la/il Presidente del Collegio scegliendo tra le/i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda la/il Presidente del Collegio, il Consiglio generale ha facoltà di eleggerla/o "ex novo", anche al di fuori delle/dei componenti in carica, tra soggetti, iscritte/i o non iscritte/i alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.

Esso è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Al Collegio spetta il compito di decidere, dopo adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT, sulle vertenze elettorali oltreché sulle controversie ed i conflitti fra le/i socie/i e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione allo Statuto.

Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali. Per quanto concerne la/il Segretaria/o generale della FIT è competente a decidere il Collegio confederale dei Probiviri secondo le procedure previste nello Statuto confederale.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti ad alcun livello della CISL, né di Collegi sindacali, né di altri Collegi dei Probiviri. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri della FIT è ammesso ricorso presso il Collegio dei Probiviri della Confederazione.

Art. 18

Ogni iscritta/o alla FIT è tenuto ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT e le delibere degli organi. Il Collegio dei

Probiviri emette:

a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
b) lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Sono comunicati alle parti a cura della/del Presidente e assumono immediato valore esecutivo per le strutture ed le/i socie/soci cui essi si riferiscono.

In caso di ripetute o gravi trasgressioni sono previste le seguenti sanzioni:

a) il richiamo scritto;
b) la deplorazione con diffida;
c) la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;
d) la sospensione, da 3 a 12 mesi con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
e) l'espulsione.

Tali sanzioni sono di competenza del Collegio dei Probiviri. Contro di esse può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.

Le/i socie/soci sospese/i sono automaticamente riammesse/i nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

Le/i socie/soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammesse/i non prima di cinque anni dal provvedimento.

Per misura cautelativa le/i socie/soci sottoposta/o a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospesa/o a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è la Segreteria della Federazione nazionale sentito il presidio territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Quando le Segreterie competenti sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO 4°
ROTAZIONE E LIMITI DI ETA', INCOMPATIBILITÀ, COOPTAZIONI

Art. 19

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire le cariche di segreteria a tutti i livelli è:

a) di tre mandati (12 anni) per le/i Segretarie/i Generali e le/i Segretarie/i Generali Aggiunte/i regionali/interregionali nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione;
b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per la/ il Segretaria/o Generale nazionale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui all'art. 16 e 17 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Le/Gli elette/i in difformità alle norme stabilite dal Regolamento decadono automaticamente dalle relative cariche.

Art. 20

Per affermare l'assoluta autonomia della FIT nei confronti dei partiti, dei movimenti e formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco o di Proboviro della FIT le incompatibilità elencate nel Regolamento di attuazione dello Statuto della Fit Cisl.

Il Comitato esecutivo, sentita la Segreteria Nazionale, è competente a concedere alle/ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere od a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale. Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche alle/agli operatrici/operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche. Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui al presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento, le/gli operatrici/operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 21

I Consigli generali hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione

adottata a maggioranza dei 2/3, nuove/i componenti nel limite massimo del 5% delle/dei componenti gli organismi stessi.

CAPITOLO 5°
LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

Art. 22

Sul territorio la Fit si articola in Federazioni regionali/interregionali, Presidi territoriali e strutture di posto di lavoro che costituiscono istanza congressuale.

Esse esplicano, per la parte di propria competenza, le stesse funzioni della Federazione nazionale, di cui all'art. 2.

A livello territoriale il collegamento con le UST è tenuto dalla/dal segretaria/o del Presidio Territoriale corrispondente ovvero da una/o dei segretarie/i. Se nell'ambito della medesima UST vi è la presenza di più Presidi la rappresentanza della FIT viene designata dalla Segreteria regionale/interregionale.

Art. 23

In ogni regione e provincia a statuto autonomo è costituita la Federazione regionale/interregionale dei trasporti.

Essa ha sede nella stessa località ove ha sede l'USR della CISL.

Art. 24

Sono organismi della FIT regionale:

a) il Congresso regionale/interregionale;
b) il Consiglio generale regionale/interregionale;
c) la Segreteria regionale/interregionale;
d) il Collegio dei Sindaci.

Il Congresso può deliberare l'istituzione di un Comitato esecutivo.

Art. 25

Gli organismi di cui all'articolo precedente esercitano, al loro livello, le stesse competenze dei corrispondenti organismi nazionali.

Il Congresso regionale/interregionale è composto dalle/dai delegate/i elette/i nelle Assemblee congressuali territoriali con modalità da definire nel regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso nazionale.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegate/i, le/i consigliere/i uscenti e subentranti.

Il Consiglio generale regionale/interregionale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro e in esso dovranno essere rappresentate tutte le aree contrattuali presenti e organizzate sul territorio. Si riunisce almeno due volte l'anno.

La Segreteria regionale/interregionale è eletta dal Consiglio generale regionale/interregionale nel proprio seno ed è costituita dalla/dal Segretaria/o generale, dall'eventuale Segretaria/o generale aggiunta/o e dalle/dai Segretarie/i

Il Consiglio generale regionale/interregionale approva il proprio Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT, in conformità al Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il regolamento di attuazione della Fit Alto Adige è redatto in relazione alla specifica situazione etnico-linguistica del suo territorio in conformità in ogni caso, con le norme e i principi del presente statuto.

Art. 26

I Presidi Fit sono costituiti nel territorio regionale/interregionale in base a specifiche delibere del Consiglio regionale/interregionale competente.

Gli organismi del Presidio Fit sono:

a) l'assemblea congressuale territoriale
b) il direttivo territoriale
c) la segreteria di Presidio

L'assemblea congressuale territoriale è composta dalle/dai delegate/i elette/i nei Congressi di base nei posti di lavoro con modalità definite nel regolamento per lo svolgimento dei Congressi.

La composizione del Direttivo territoriale Fit è stabilita nel Regolamento in base al numero delle/degli associate/i.

Il Direttivo territoriale elegge la/il Segretaria/o di Presidio e le/i vice Segretarie/i come definito nel Regolamento.

CAPITOLO 6°
FINANZA

Art. 27

Le entrate ordinarie della FIT sono costituite dalle quote sociali. Altre contribuzioni eventualmente versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento degli scopi propri del sindacato, costituiscono le entrate straordinarie della Federazione.

Finché esiste la Federazione, le/i singole/i associate/i o gruppi di associate/i o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Il Consiglio generale nazionale, a maggioranza qualificata di 2/3 delle/degli aventi diritto al voto stabilisce la ripartizione delle quote sociali, depurate del costo tessera confederale, con criteri volti a garantire lo svolgimento delle attività degli organismi.

La parte della quota sociale deliberata annualmente dal Consiglio generale per le esigenze degli organismi dovrà essere individuata in percentuale sull'intera contribuzione per ogni livello di organizzazione.

Art. 28

In ogni bilancio preventivo è previsto un fondo di solidarietà costituito attraverso il prelievo di un'aliquota delle quote sociali per garantire il sostegno ed assicurare la funzionalità di tutte le strutture FIT. Il Consiglio generale formula i criteri di utilizzazione del fondo e delle altre risorse, costituite per fini solidaristici, allo scopo di assicurarne un'equa ripartizione.

Art. 29

L'andamento amministrativo della Federazione dovrà essere regolamentato dal Comitato esecutivo, ove esistente, in conformità alle direttive confederali. L'amministrazione del patrimonio ed ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione costituisce un settore specifico di attività da attribuire alla responsabilità di una/un componente la Segreteria nazionale della FIT.

Art. 30

Le quote dei contributi di spettanza della Federazione nazionale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa costituiscono patrimonio della Federazione stessa.

Art. 31

La Federazione nazionale risponde di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dalla/dal Segretaria/o generale congiuntamente alla/al Segretaria/o che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Per le obbligazioni assunte direttamente verso chiunque dalle altre strutture della Federazione sono responsabili le strutture stesse o le persone fisiche che le rappresentano e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevate dalla loro responsabilità.

Art. 32

Controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dagli organi della Federazione nei confronti di Federazioni regionali/interregionali e Presidi Territoriali, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

CAPITOLO 7°
GESTIONI STRAORDINARIE

Art. 33

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto della Federazione su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle strutture ai vari livelli, di grave inefficienza organizzativa delle medesime, il Comitato esecutivo nazionale della Federazione, a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di una/un Commissario.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro 3 giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri della Federazione, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Art. 34

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 33 può essere nominata/o una/un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munita/o dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

Art. 35

Allorché un organismo della Federazione risulti carente di una/uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie può chiedere alla Segreteria nazionale di decidere che venga loro inviato una/un reggente, che può essere estraneo all'organismo stesso.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere la/il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Segreteria nazionale della Federazione.

CAPITOLO 8°
SCIOGLIMENTO DELLA FIT E MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 36

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale della FIT:

a) dal Congresso nazionale su richiesta scritta del 50% più 1 delle/dei delegate/i;
b) dal Consiglio generale nazionale FIT a maggioranza di 2/3;
c) dalle Federazioni regionale/interregionale dei trasporti su deliberazioni dei propri organismi direttivi prese a maggioranza di 2/3 delle/dei loro componenti.

Tali proposte di modifica di cui ai precedenti punti b e c, devono essere inviate alla Segreteria nazionale in tempo utile perché la stessa possa sottoporle al parere del Consiglio generale. A tale scopo la Segreteria nazionale convocherà il Consiglio generale entro i 60 giorni precedenti il Congresso. Le decisioni del Consiglio generale sono impegnative se assunte a maggioranza dei 2/3 delle/dei presenti al Consiglio generale.

Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al Congresso esponendo anche il parere di minoranza. Il Congresso nazionale FIT si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 37

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso nazionale della Federazione delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione stessa.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 38

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto confederale. Le norme del presente Statuto che eventualmente fossero in contrasto con quelle contenute nello Statuto della CISL sono nulle ed entrano automaticamente in vigore le norme dello Statuto CISL.

Il Presente Statuto è stato modificato dal 12° Congresso della Fit Cisl e successivamente adeguato secondo le modifiche allo Statuto Cisl approvate dal 19°

Congresso Cisl secondo quanto determinato dall’articolo 55 dello Statuto Cisl stesso.

Segreteria Regionale FIT-CISL Valle D'Aosta

Loc. Croix-Noire n.73 – 11020 - Saint Christophe (AO)
fit@cislvda.it
Tel: 0165 279611